



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



Originale di Delibera del Consiglio Comunale

N°15 del Reg. del 23/05/2022	OGGETTO: ART. 3 TQRIF ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif - INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLO SCHEMA REGOLATORIO - APPROVAZIONE
--	---

Addì 23 del mese di Maggio alle ore 18.00 e seguenti dell'anno 2022, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Consiglieri	Presente
Carta Salvatore	Si
Finà Sebastiano (1957)	Si
Finà Sebastiano (1959)	Si
Deaddis Antonella	Si
Deliperi Giovanni Antonio	Si
Fresi Angela	Si
Nieddu Salvatore Giuseppe	No
Sanna Domenico	No
Farina Maria Caterina	Si
Abozzi Giovanni Marco	No

Totale presenti n° 7	Totale assenti n° 3
----------------------	---------------------

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;

- presiede il Signor Carta Salvatore nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Stella Serra;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL Presidente

Propone l'inversione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio, inserendo come punto 2 all'ordine del giorno, ART. 3 TQRIF ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif - INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLO SCHEMA REGOLATORIO - APPROVAZIONE (In precedenza punto 10). Gli altri punti all'ordine del giorno seguiranno l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Presidente

Con voti unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

- Di invertire i punti all'ordine del giorno del Consiglio, inserendo come punto 2 all'ordine del giorno, ART. 3 TQRIF ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif - INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLO SCHEMA REGOLATORIO - APPROVAZIONE (In precedenza punto 10).
- Di stabilire che gli altri punti all'ordine del giorno seguiranno l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione;

A seguito dell'inversione si procede con la trattazione del punto all'odg ART. 3 TQRIF ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif - INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLO SCHEMA REGOLATORIO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni *“... la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...) ...”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - ✓ la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi”* (lettera b);
 - ✓ la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lettera c);
 - ✓ il DM 13 febbraio 2014 che individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;

Richiamate, allora,

- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif recante *“... le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti*

urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

- la Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif con la quale è stato approvato “... *il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ...*”, a valere dal 1° gennaio 2023;
- la Deliberazione 242/2019/A, nell’Allegato A) nella quale, l’Autorità ha indicato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, anche “... *la graduale convergenza a livello nazionale verso standard minimi di qualità (contrattuale e tecnica) dei servizi resi ...*”;

VISTO l’art. 3.1 del TQRIF a mente del quale “... *Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario ...*”;

Dato atto che, a tal fine, l’ente territorialmente competente deve individuare “... *il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori ...*”, nella tabella di cui al richiamato art. 3.1 del TQRIF “... *sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito ...*”;

VISTI, allora,

- gli standard di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio come individuati ai sensi dell’art. 3.3. TQRIF;
- gli indicatori che definiscono, rispettivamente all’art. 4.1 e all’art. 4.2 del TQRIF, sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato, inoltre, ai fini delle conseguenti valutazioni in merito alla quantificazione dei connessi costi, l’art. 2, comma 2 e comma 3 della Deliberazione 363/2021/R/rif che individuano le componenti tariffarie $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ quali “... *componenti di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri, rispettivamente variabili e fissi, aggiuntivi, riconducibili all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio ...*”;

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui agli artt. 200, comma 7, e 201, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

PRESO ATTO che, con il TQRIF, l’Autorità ha introdotto:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;

- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle *performance* conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica degli standard coerentemente con lo schema regolatorio di riferimento della gestione;
- l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente (ETC)

CONSIDERATO che sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono

VISTO l'obbligo per l'Ente Territorialmente Competente di determinare, entro i termini di legge, *“gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF;

ATTESO che l'art. 1.1 del TQRIF definisce l'Ente Territorialmente Competente come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sedini, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO l'art. 28.3 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, di istituzione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), il quale dispone, per le attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti urbani, e, in generale, per tutte le attività di competenza del ETC, *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione [...] può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*

PRESO ATTO che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale, anche ai fini degli adeguamenti normativi imposti dal TQRIF;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 2, D.lgs n. 267/2000 (TUEL)¹

CONSIDERATO quindi che, dall'analisi del livello qualitativo di cui all'art. 3.1 TQRIF per il periodo di riferimento (2023 -2025), risulta applicabile lo schema regolatorio i tipo I - “livello qualitativo minimo

DATO ATTO che, per le gestioni ricomprese nello Schema I, non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2 TQRIF) mentre sono vincolanti gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, □ comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 ”

¹ Se la competenza è ritenuta in capo alla Giunta Comunale (vedi nota 1)

- l'art. 38, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria, , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di individuare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I *“livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
- 2) DI DARE ATTO ai conseguenti adempimenti riguardanti i Gestori coinvolti nel servizio integrato dei rifiuti urbani, ai fini dei rispettivi adeguamenti conformemente alle disposizioni al TQRIF, da finalizzarsi nella redazione di nuova Carta Qualità del Servizio, ciascuno per la propria attività gestita, per l'elaborazione di un'unica Carta Qualità del Servizio integrato dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF;
- 3) DI DARE MANDATO all'unità organizzativa individuata nell'Area tecnico patrimonio come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente per i rispettivi adempimenti.
- 4) DI TRASMETTERE la presente ai competenti Gestori per il proseguo di competenza in ordine alla corretta valorizzazione nel Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 dei costi previsionali connessi e alla pubblicazione sui rispettivi siti internet;

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine per l'adempimento di cui all'art. 3.1. del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022,

Con separata votazione con 7 voti favorevoli espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

(Il Responsabile del Servizio)

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Carta Salvatore

Il Segretario Comunale

D.ssa Maria Stella Serra

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data __/__/____ ai Capigruppo Consiliari

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2022 al 16/06/2022;
- è divenuta esecutiva il giorno 23/05/2022 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

Sedini Li: _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra